



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

(Approvato con deliberazione G.C. n.207 del 06/06/2015 -
aggiornato con deliberazione G.C. n. 459 del 9 ottobre
2018 - aggiornato con deliberazione G.C. n. 118 del 12
aprile 2022)

- Testo coordinato -



TTTOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di Protezione Civile, dei relativi organi e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.

Art.2 - (Componenti del Servizio di protezione civile)

1. Il Servizio comunale di Protezione Civile è composto da:
 - I. Sindaco, autorità comunale di protezione civile;
 - II. Unità di Crisi Comunale;
 - III. Struttura di coordinamento comunale;
 - IV. Volontariato di protezione civile.
2. Costituisce Struttura di coordinamento comunale il Servizio Protezione Civile, di cui è parte integrante il Raggruppamento comunale dei volontari di protezione civile di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. Il Sindaco e il Servizio Protezione Civile si avvalgono, per l'esercizio dei rispettivi compiti di protezione civile, di tutte le articolazioni e unità organizzative comunali in qualità di funzioni di supporto, nonché degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di strutture esterne di supporto, secondo le previsioni e le modalità contenute nel piano comunale di protezione civile di cui al titolo V del presente regolamento.

Art.3 - (Finalità del Servizio di Protezione Civile)

1. L'attività del Servizio comunale di Protezione Civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.
2. Il Servizio comunale di Protezione Civile è organizzato per definire i rischi, adottare le opportune misure di prevenzione non strutturale e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili. In caso di calamità naturale o evento non fronteggiabile con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione.
Costituisce altresì finalità preventiva di cui al comma 1 la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

TITOLO II - ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE

Art.4 - (Autorità territoriale di protezione civile)

1. Il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile ed esercita le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti all'amministrazione comunale. Egli sovrintende tutte le attività di protezione civile del comune, e adotta gli atti previsti dalla legge.
2. Il Sindaco, come previsto dal d.lgs. n.1/2018, art.6, è responsabile:
 - “a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;*
 - b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;*
 - c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;*
 - d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;*
 - e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.”*
3. Al verificarsi dell'emergenza il Sindaco, come previsto dal d.lgs. n.1/2018, art.12, comma 5 è responsabile:
 - “a) dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);*
 - b) dello svolgimento, a cura del comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;*
 - c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).”*

Art.5 - (Unità di Crisi Comunale)

1. L'Unità di Crisi Comunale (UdC) è organo tecnico-operativo di cui si avvale il Sindaco nella veste di autorità comunale di protezione civile. L'UdC è composta dai rappresentanti delle strutture/servizi che concorrono al soccorso e al superamento dell'emergenza, i cui componenti sono soggetti qualificati con delega di potere decisionale e che si avvalgono delle loro strutture operative al fine di dare attuazione alle strategie operative disposte dal Sindaco nell'esercizio del potere direzionale. Dei provvedimenti disposti dal sindaco viene data immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. L'UdC comunale opera in raccordo e si coordina con l'UdC della Città Metropolitana e regionale.
2. L'Unità di Crisi è convocata d'ordine del Sindaco ed opera presso la sede del Centro Operativo Comunale

che provvede all'attività di segreteria e verbalizzazione delle riunioni.

3. La composizione, l'attivazione delle risorse e delle funzioni è disciplinata dal Piano comunale di protezione civile.

TITOLO III - STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

Art.6 - (Struttura di coordinamento comunale)

1. Il coordinamento operativo di tutte le attività del servizio comunale di protezione civile è assicurato dal Servizio Protezione Civile di seguito indicato "Servizio".
2. Il Servizio garantisce il coordinamento ed il razionale impiego di tutte le risorse comunali utilizzabili per le attività di protezione civile.
3. Il Servizio è articolato nelle seguenti aree di attività:
 - a) Operativa;
 - b) Amministrativa;
 - c) Logistica;
 - d) Trasmissioni;
 - e) Formazione;
 - f) Volontariato.

Art.7 - (Attività e compiti)

1. Ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n.1/2018, è funzione fondamentale del comune lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e, relativamente alle strutture di appartenenza, di direzione dei soccorsi.
2. Il Servizio provvede, in particolare, a:
 - a) organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione tanto in emergenza quanto in condizioni ordinarie, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi, sia mediante l'acquisizione e l'utilizzo diretto di risorse proprie;
 - b) predisporre il piano comunale di protezione civile e le successive integrazioni da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, provvedendo direttamente agli aggiornamenti di competenza dirigenziale;
 - c) organizzare e gestire le simulazioni e le esercitazioni di protezione civile per posti di comando, operative, dimostrative e miste;
 - d) promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole della cultura di protezione civile;
 - e) realizzare iniziative per la formazione e l'addestramento professionale, nonché per il mantenimento e lo sviluppo delle migliori condizioni psicofisiche del personale dipendente e volontario del Servizio, allo scopo di garantire il livello ottimale di efficienza ed efficacia degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - f) realizzare e gestire il sistema di radiotrasmissioni di protezione civile in collaborazione con il volontariato;
 - g) stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato;
 - h) svolgere funzioni di collegamento con gli enti e le amministrazioni esterne per le questioni di protezione civile;
 - i) realizzare ogni attività ad esso demandata dalle competenti autorità di protezione civile;
 - j) esercitare ogni altra attività utile alle finalità di protezione civile.

Art.8 - (Supporto ad altre amministrazioni locali)

1. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art.12, comma 2, lett. d) del d.lgs. n.1/2018, al fine di dare supporto ad altre amministrazioni locali colpite da eventi calamitosi viene definita la seguente modalità di impiego del personale che sarà coordinato dal Servizio Protezione Civile:
 - a. adozione di ordinanza sindacale manifestante la volontà di inviare personale da individuare in base alle necessarie professionalità e trasmessa, per l'esecuzione, ai titolari delle relative funzioni;
 - b. messa a disposizione, con provvedimento dirigenziale, del personale che ha manifestato la disponibilità, secondo turni prestabiliti e con mezzi della direzione di appartenenza;
 - c. tenuta, da parte delle direzioni di appartenenza, della documentazione relativa alle spese sostenute anche per un eventuale rendicontazione utile ad ottenere eventuali rimborsi.
2. A supporto delle amministrazioni locali colpite da eventi calamitosi, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile può attivare, per il tramite di A.N.C.I., la Colonna Mobile degli Enti Locali a cui aderisce il Comune di Firenze e per la cui organizzazione e attivazione si rinvia all'apposito allegato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze.

Art.9 - (Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici)

1. Per garantire il corretto adempimento dei compiti affidati, il Servizio può provvedere autonomamente, mediante la gestione di appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio, alle negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi, attrezzature e materiali caratteristici della propria attività istituzionale, necessari all'attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile.
2. Nell'ambito delle attività e delle specificità di cui al comma 1, il Servizio può avvalersi del supporto di esperti cui affidare incarichi professionali per collaborazioni, studi e progettazioni in materia di protezione civile.
3. Il Servizio può provvedere autonomamente all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, del vestiario tecnico e dei capi d'abbigliamento di rappresentanza da assegnare al personale dipendente di protezione civile. Le dotazioni devono essere indossate e conservate con cura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio e immediatamente restituite in caso di cessazione dall'incarico come previsto dal successivo Titolo VI del presente regolamento.

TITOLO IV - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art.10 - (Raggruppamento operativo comunale di protezione civile)

1. Il Raggruppamento operativo comunale di protezione civile del Comune di Firenze, di seguito indicato "Raggruppamento comunale", è individuato quale strumento operativo coordinato dal Servizio per lo svolgimento e la promozione - attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite di personale volontario - delle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di protezione civile, nonché dell'attività di informazione, formazione e addestramento nella stessa materia.
2. Possono aderire al Raggruppamento comunale le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia di volontariato di protezione civile, partecipando ad apposito bando pubblico e stipulando specifica convenzione per l'impiego di risorse del volontariato umane e strumentali, per interventi preventivi ed in emergenza di protezione civile.

3. I componenti del Raggruppamento comunale possono essere autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati per l'espletamento dei compiti disposti dal Servizio e risultanti dalle convenzioni. L'eventuale concessione di immobili da destinare alle attività delle associazioni del Raggruppamento è disciplinata dal Regolamento dei beni immobili del Comune di Firenze.
4. L'attività dei volontari appartenenti alle Associazioni del Raggruppamento comunale, espressamente richiesta e disposta sia in emergenza, sia in condizioni ordinarie dal Servizio, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio comunale di pubblica necessità.
5. Le attività di protezione civile del Raggruppamento comunale sono svolte, di regola, all'interno del territorio del comune. Attività e operazioni di protezione civile richieste fuori dal territorio comunale sono disposte dal Sindaco e organizzate, per singole missioni, con provvedimento del Dirigente.

Art.11 - (Raggruppamento comunale di protezione civile)

1. Il Raggruppamento si articola in:
 - a) Assemblea delle Associazioni di volontariato di protezione civile;
 - b) Consiglio del Raggruppamento.
2. L'Assemblea è l'organo composto dalle Associazioni che operano nel campo della protezione civile a livello comunale, iscritte al registro regionale del volontariato, che rimane in essere fino a che non sarà reso operativo, con l'adozione dei necessari decreti attuativi, l'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, oppure identificate esplicitamente quali strutture operative di protezione civile dalla vigente normativa, ammesse in base al bando e alla sottoscrizione della convenzione, in possesso dei seguenti requisiti:
 - sede e collegamento telefonico;
 - funzionamento di un sistema di reperibilità h 24;
 - significativa dotazione di mezzi tecnici e scientifici utili ai fini dell'attività operativa di protezione civile.La verifica sul possesso dei requisiti di cui sopra e sul mantenimento degli stessi sarà effettuata dal Servizio Protezione Civile del Comune di Firenze.
3. L'Assemblea è composta da un rappresentante o suo sostituto, designato dal vertice dell'Associazione (Presidente o carica analoga) per ognuna delle Associazioni aderenti. I rappresentanti e sostituti designati possono essere revocati e/o sostituiti da parte delle Associazioni che li hanno designati a mezzo comunicazione, a firma del soggetto che ha effettuato la designazione, comunicata al Servizio Protezione Civile che ne prende atto.
4. In caso di assenza o impedimento dei soggetti designati, il vertice dell'associazione può incaricare altro membro ritenuto idoneo che dovrà partecipare agli incontri munito di nomina da consegnare prima dell'inizio della riunione.
5. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e il Dirigente della Protezione Civile del Comune di Firenze, o loro delegati.

Art. 12 – (Modalità di funzionamento del Raggruppamento comunale di Protezione Civile: Assemblea e Consiglio)

1. L'Assemblea delle Associazioni di volontariato di protezione civile viene convocata dal Servizio, presso la propria sede ovvero in modalità telematica, almeno una volta l'anno. A richiesta del Servizio, l'Assemblea partecipa alle attività di previsione e prevenzione dei rischi nonché a quelle di pianificazione dell'emergenza.
2. L'Assemblea, nella prima seduta, elegge a maggioranza dei componenti il Presidente, individuandolo fra i

membri della stessa a scrutinio palese. Il Presidente ha il compito di organizzare e coordinare i lavori dell'Assemblea, nonché di nominare un proprio Vicario, che lo sostituisca in caso di suo impedimento. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente, l'Assemblea procede a nuova elezione. L'assemblea inoltre elegge, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, i membri del Consiglio.

3. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente. È formato da un numero di componenti pari a 5 (cinque) compreso il Presidente dell'Assemblea che è componente di diritto.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea nel suo seno. Al voto partecipano tutti i membri dell'Assemblea, che possono esprimere fino a 2 (due) preferenze tra i candidati che abbiano dichiarato la propria disponibilità prima dell'apertura delle operazioni di voto. Sono eletti componenti del Consiglio coloro che hanno totalizzato il maggior numero di preferenze. Nel caso che più candidati riportino lo stesso numero di preferenze, si procede al ballottaggio.

Il Servizio provvede alla predisposizione delle operazioni elettorali, fornendo il materiale necessario e affiggendo l'elenco contenente i nominativi dei candidati che abbiano dichiarato la propria disponibilità prima dell'apertura delle operazioni di voto. Il seggio elettorale è presieduto da un funzionario e un segretario individuato dal Responsabile del Servizio e appartenente allo stesso; è composto da due scrutatori scelti tra i volontari dell'Assemblea.

4. Il Consiglio viene convocato dal Servizio, presso la propria sede ovvero in modalità telematica, ogni qual volta si renda necessario acquisire pareri per determinare scelte di carattere tecnico-organizzativo, formativo ovvero qualora venga ritenuto opportuno anche in relazione a specifici eventi.
5. L'Assemblea del Raggruppamento e il Consiglio restano in carica per la durata del mandato amministrativo e devono essere rinnovati entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Sindaco eletto.

Art. 13 (abrogato con deliberazione G.C. n. del)

Art.14 - (Convenzioni fra il comune e il volontariato)

1. L'Amministrazione provvede a stipulare specifiche convenzioni quinquennali, come da schema di convenzione allegato, in relazione alla durata del mandato del Sindaco, con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che, a seguito di bando pubblico, entrano a far parte del Raggruppamento comunale.

Art. 14 bis – Gestione economica delle convenzioni

1. Sulla base dello stanziamento di bilancio, verrà erogato per ciascun anno di durata della convenzione di cui all'Art. 14 un rimborso a copertura parziale delle spese effettivamente sostenute e documentate relative alle attività previste nella stessa convenzione. Tale rimborso verrà parametrato sulla base dei servizi effettivamente svolti su richiesta della Protezione Civile del Comune di Firenze. Dal contributo sono esclusi i rimborsi di cui agli artt.39 e 40 del d.lgs. n.1/2018.
2. Le voci di spesa ammissibili a rimborso, che dovranno obbligatoriamente essere documentate, sono elencate nella tabella sottostante:

VOCI DI SPESA

Assicurazione volontari, visite mediche, corsi di formazione di P.C.
Assicurazione mezzi contemplati in convenzione
Costi annuali di manutenzione ordinaria (revisione, tagliandi...) dei mezzi in convenzione
Spese per acquisto mezzi, attrezzature e DPI e per volontari impiegati
Spese generali di funzionamento della sede associativa: utenze, servizi, locazione

3. Le voci di spesa ammissibili a rimborso sono quelle direttamente imputabili alle attività o servizi esplicitati nell'oggetto della convenzione. Per quanto riguarda i costi indiretti, saranno ammessi solo per la quota parte relativa alle attività indicate nella convenzione.

TITOLO V - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art.15 - (Struttura e redazione del Piano di Protezione Civile comunale)

1. Il Piano di Protezione Civile comunale o di ambito, di cui all'art.12 del d.lgs.1/2018, di seguito indicato "Piano", è redatto secondo criteri e modalità stabiliti con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e nel rispetto degli indirizzi regionali. Il Piano è composto da una parte generale, contenente i dati di base, i lineamenti della pianificazione ed il modello d'intervento, e da allegati operativi; contenenti le procedure applicative e la cartografia di riferimento. Se necessario, per particolari rischi o eventi limitati nel tempo, possono esservi appendici denominate "Piano Stralcio".
2. Il Piano è redatto, integrato, aggiornato e verificato a cura del Servizio che, allo scopo, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di esperti esterni all'Amministrazione comunale cui affidare appositi incarichi di collaborazione e studio.

Art.16 - (Approvazione, modifiche, aggiornamenti e divulgazione del piano)

1. Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La deliberazione di approvazione del Piano disciplina i meccanismi e le procedure di revisione periodica e aggiornamento.
3. Gli allegati operativi al Piano sono aggiornati o integrati dal Servizio. Gli aggiornamenti e le integrazioni sono formalmente adottati con atto dirigenziale.
4. Del Piano è data piena divulgazione alla cittadinanza mediante apposite campagne informative e accesso al servizio telematico pubblico comunale.

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLE UNIFORMI

Art.17 - (Disposizioni generali)

1. Il personale assegnato al Servizio Protezione Civile svolge la propria attività in divisa uniforme, come disciplinata al successivo art.19 che prescrive la tipologia, la foggia, la qualità e la durata minima di ciascun capo. Eventuali variazioni saranno autorizzabili dal Dirigente del servizio qualora ne ravvisi la necessità ovvero per prescrizioni normative, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
2. Al dipendente, all'atto dell'assegnazione al Servizio, vanno immediatamente forniti i dispositivi di protezione individuale - D.P.I. - previsti per lo svolgimento della mansione cui è destinato e risultanti dal DVR con l'obbligo di indossare in relazione alla mansione assegnata.
3. I capi di vestiario ed i D.P.I. avuti in dotazione non possono essere usati fuori dall'orario di servizio, tranne che per il tempo strettamente necessario per recarsi dalla propria abitazione al lavoro e viceversa.
4. Il dipendente deve avere la massima cura dei capi di vestiario e D.P.I. che gli vengono consegnati, in modo che gli stessi si trovino costantemente in stato di pulizia, di decoro e di efficienza. A tale scopo ogni dipendente è tenuto, a sua cura e spese, a provvedere alla regolare manutenzione e pulizia del vestiario assegnatogli, fatte salve eventuali e particolari igienizzazioni che saranno a carico del datore di lavoro.
5. Qualora, per l'incuria del dipendente, il vestiario venga a trovarsi in stato d'inservibilità prima dei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando venga smarrito, il dipendente sarà tenuto alla sua immediata riparazione o sostituzione. L'incuria sarà accertata dal Responsabile del Servizio e segnalata con rapporto scritto al Dirigente per i provvedimenti conseguenti.
6. In caso di rotture, deterioramenti, smarrimenti o distruzioni per fatti di servizio o per cause estranee alla volontà del dipendente, debitamente accertate e documentate dal Responsabile del Servizio in un'apposita nota, potrà essere disposta la sostituzione i capi di vestiario e dei D.P.I. Qualora la variazione di taglia del dipendente avente diritto alla vestizione sia talmente accentuata da rendere impossibile la sistemazione dei capi, sarà possibile ricevere una nuova dotazione degli stessi anticipata rispetto alla regolare scadenza. La sostituzione dei capi effettuata ai sensi dei commi precedenti determina la nuova scadenza del capo stesso.
7. Il Responsabile del servizio provvederà ad inoltrare apposita richiesta di sostituzione dei capi di vestiario ad alta visibilità che, sulla base di apposita documentazione, risultino non più in regola con i parametri stabiliti dalla normativa UNI EN 471/94 e s.m.i.

Art.18 - (Modalità di acquisto, assegnazione, consegna e ricezione del vestiario)

1. Il Servizio Amministrativo Beni e Servizi provvederà alla gestione degli acquisti di vestiario dei dipendenti aventi diritto in base al presente Regolamento, fatta salva la possibilità prevista all'Art. 9 comma 3 del presente Regolamento.
2. Con apposito ordine di servizio del Dirigente, verrà individuato un dipendente del Servizio Protezione Civile che curerà la gestione del vestiario e dei DPI, provvederà all'aggiornamento dei fabbisogni e distribuirà le forniture agli aventi diritto, previa firma di avvenuta consegna. In caso di rifiuto a ritirare parte o tutta la fornitura il dipendente dovrà darne motivazione nella distinta di consegna.

Art.19 - (Capi dell'uniforme e scadenze)

L'uniforme della Protezione civile è costituita dai seguenti capi:

CAPO	SCAD. ANNI	QUANTITA'
1.1 Polo manica corta	2	3
1.2 Polo manica lunga	2	3
1.3 Gilet multitasca	5	1
1.4 Pile manica lunga	3	2
1.5 Giacca invernale	8	1
1.6 Interno giacca invernale	8	1
1.7 Gilet alta visibilità	5	1
1.8 Pantalone tecnico	3	3-1^fornitura-poi 2
1.9 Giubbotto estivo	3	1
1.10 Impermeabile alta visibilità	8	1
1.11 Scarponcino	3	1
1.12 Berretto	3	1
1.13 Zuccotto	3	1
1.14 Borsa Zaino	8	1
1.15 Guanti	2	1

- 1.1. Polo di colore blu, manica corta realizzata in cotone con bordino tricolore al colletto e maniche, inserti fluorescenti di colore giallo sulle le spalle, sul petto ricamo con scritte di colore giallo e giglio rosso (Comune di Firenze Protezione Civile) cm.10,5 x 6,5 stessa scritta sul retro ma di dimensioni cm.24x12,5. Bandiera Italia e Europa cucita sulla manica sinistra cm.6x2,5.
- 1.2. Polo di colore blu, manica lunga realizzata in cotone con bordino tricolore al colletto e maniche, inserti fluorescenti di colore giallo sulle le spalle, sul petto ricamo con scritte di colore giallo e giglio rosso (Comune di Firenze Protezione Civile) cm. 10,5 x 6,5. stessa scritta sul retro ma di dimensioni cm.24x12,5 Bandiera Italia e Europa cucita sulla manica sinistra cm.6x2,5.
- 1.3. Gilet multitasca realizzato in cotone chiusura con cerniera, di colore blu, logo protezione civile e scritta del Comune di Firenze, filetto rifrangente sulle spalle e sulla tasca sinistra, tasca porta badge trasparente.
- 1.4. Pile di colore blu, a manica lunga, finitura dei polsi e del fondo con elastico intubato, cerniera centrale di chiusura. Due tasche laterali inclinate chiuse tramite cerniera, collo alto con inserto fluorescente su esterno maniche, dalla spalla al gomito. Scritte loghi e bandiere ricamate come quelle delle polo. Giacca invernale con allacciatura anteriore con cerniera doppio cursore coperta da paramonture sovrapposte chiuse con bottoni a pressione; collo alto a fascia intera e cappuccio scafandrato a scomparsa; polso regolabile con velcro; tasche al petto chiuse da pattine con bottoni a pressione; taschino a scomparti su manica sinistra; quattro tasche nella parte inferiore; tasca interna portadocumenti; coulisse interna in vita; cuciture termonastrate; tessuto impermeabile, traspirante, antivento. La parte superiore della giacca, dal sottopetto al sopra le spalle di colore giallo fluorescente, la parte bassa di colore blu, due bande rifrangenti bianche su ogni manica e due nella parte bassa sul colore blu. Stampa sul retro Protezione Civile dimensioni cm.28x14 colore blu. Stampa sul petto cm.8x4 giglio Comune di Firenze Protezione Civile. Velcro colore giallo diametro 7 cm sul petto a sinistra, manica sinistra scudo Italia cucito, manica destra velcro diametro cm. 7, sul petto a destra velcro cm.9x5.

- 1.5. Interno giacca invernale con allacciatura anteriore con cerniera regolabile raccordabile al giaccone; collo a fascetta; tasca portapenne; tasche a filetto chiuse da cerniera; maniche a giro staccabili e polsi in maglina; tascone posteriore; moschettone su tasca destra; realizzato in materiale termico. Le maniche staccabili di colore blu il resto di colore giallo fluorescente, banda rifrangente a mezza giacca e una banda rifrangente poco sopra la parte terminale bassa.
 Stampa sul retro dimensioni cm. 28x14 colore blu Protezione Civile. Stampa sul petto cm.8x4 giglio Comune di Firenze Protezione Civile. Sul petto a destra velcro cm. 9x5, sul petto a sinistra velcro diametro cm.7.
- 1.6. Gilet visibilità allacciatura anteriore con cerniera regolabile raccordabile al giaccone; collo a fascetta; tasca portapenne; tasche a filetto chiuse da cerniera; maniche a giro staccabili e polsi in maglina; tascone posteriore; moschettone su tasca destra; realizzato in materiale termico. Le maniche staccabili di colore blu il resto di colore giallo fluorescente, banda rifrangente a mezza giacca e una banda rifrangente poco sopra la parte terminale bassa.
 Stampa sul retro dimensioni cm. 28x14 colore blu Protezione Civile. Stampa sul petto cm.8x4 giglio Comune di Firenze Protezione Civile. Sul petto a destra velcro cm.9x5, sul petto a sinistra velcro diametro cm.7
- 1.7. Pantalone tecnico in tessuto bi-elastico rinforzato, dotato cinque tasche: due laterali interne verticali, due tasche a soffietto poste lateralmente a coscia, quinta tasca posteriormente a destra, tutte le tasche devono essere chiuse con cerniera. Ginocchiere per protezione a mezzo di inserto in tessuto alta resistenza meccanica, gamba lato esterno con filetto/coda di topo rifrangente a contrasto colore giallo fluo-colore blu, fondo gamba senza cerniera.
- 1.8. Giubbotto estivo colore blu con inserti in colore giallo sul retro del collo, filetto rifrangente di colore giallo trasversale a tutto il giubbotto, in tessuto a norma CE EN 340 e succ. mod. Stampa posteriore bianca o blu (secondo il colore di fondo posteriore/spalle del giubbotto) “Comune di Firenze – Protezione Civile” più giglio 24 x 14 cm. Stampa davanti a sx bianca “Comune di Firenze – Protezione Civile” più giglio 8 x 4 cm. Su manica destra velcro tondo blu diametro cm.7 e velcro rettangolare cm.5x2, su manica sinistra scudetto Italia cucito. Impermeabile realizzato in tessuto fluorescente giallo impermeabile e traspirante, dotato di chiusura con cerniera coperta da lista chiusa con bottoni, cappuccio con bordo elastico a scomparsa, tasche antiacqua chiuse con bottoni, polsini antivento elasticizzati e coda di topo rifrangente sulle spalle, davanti e sulle maniche.
 Conforme alla norma EN 20471 e succ.mod. in ambito degli indumenti alta visibilità e alla norma EN 343 e succ.mod. concernente gli indumenti di protezione contro le intemperie, stampa Protezione Civile colore blu sul retro, dimensioni cm.28x14, stampa sul petto cm.8x4 giglio Comune di Firenze Protezione Civile.
- 1.9. Scarponcino con imbottiture del collarino e della linguetta, a spessori differenziati e le sagomature ergonomiche della tomaia devono consentire un perfetto adattamento al piede, garantendo il comfort ottimale. Fodera interna impermeabile e traspirante. Suola realizzata in bimescola, con battistrada in gomma nitrile ad alta resistenza allo scivolamento, antistatica. Struttura idonea all’alto assorbimento d’energia, antiperforazione, resistenza agli oli ed agli idrocarburi ed al calore per contatto. Deve possedere caratteristiche di stabilità ed inalterabilità. I filati ed i lacci devo essere ignifughi e idrorepellenti.
- 1.10. Cappellino in cotone di colore blu con aletta preformata regolabile con laccetto in tessuto, completo di logo tondo Protezione civile-Comune di Firenze ricamato a colori.
- 1.11. Zuccotto invernale di lana, completo di logo tondo Protezione civile-Comune di Firenze ricamato a colori

- 1.12. Borsa - Zaino in nylon-cordura, misure cm.50 x 30 x 68. Porta scarpe rigido sul fondo altezza cm.15. Bande riflettenti bianche o gialle riflettenti. Spallacci imbottiti. Tasche frontali profilate di giallo fluo. Possibilità di apertura dall'alto e dal fianco. Piedini cuciti antistrappo. Doppia apertura con cerniera. Stampa del Giglio e Comune di Firenze da apporre sulla parte frontale.
- 1.13. Guanti in fiore bovina nera integrale. Interno interamente imbottito con microfibra termoisolante e traspirante nero.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.20 - (Norma transitoria e di rinvio)

1. *Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione.*
2. *La gestione economica delle convenzioni di cui all'art. 14 in essere alla data di approvazione del presente Regolamento è disciplinata dall'art. 14 bis.*
3. *Per quanto non contemplato o diversamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia.*